

Approvazione “Disciplinare degli incarichi extra-istituzionali svolti dal personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche”

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 dicembre 2024, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 405/2024 – Verb. 510

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento della Presidente n. 119 prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024, entrato in vigore dal 1° agosto 2024;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 17 che detta i principi che regolano l’istituto dell’associazione, gli articoli 22 (Mobilità con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e 27 (Obblighi del personale), che dettano disposizioni applicabili agli associati;

VISTO il CCNL di Comparto periodo 1998 – 2001, sottoscritto il 21/02/2002 e, in particolare, l’articolo 58, comma 4;

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” triennio 2019-2021, sottoscritto in data 6/12/2022;

VISTO il T.U. n. 3/1957 artt. da 60 a 65 (Incompatibilità e cumulo di impieghi);

VISTA la L. n. 662/1996 art. 1 commi da 56 a 65 (Libera professione e rapporto di lavoro a tempo parziale);

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, art. 53 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L. n. 339/2003 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato);

VISTO il DPR n. 62 del 16.4.2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

VISTO il D. Lgs. n. 81/2015 e D. L. n. 25/2017 convertito senza modificazioni dalla L. n. 49/2017 modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001 (Disciplina dei contratti di lavoro, nella fattispecie ad intermittenza ed accessorio);

VISTA la Legge n. 56/2019 art. 3, comma 13 (incarico di presidente, membro o segretario di commissione concorso pubblico);

VISTA la Circolare CNR 24/10/2017 n. 25 (Codice di Comportamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche);

VISTA la relazione predisposta dall'Ufficio Gestione Risorse Umane – della Direzione Centrale Risorse Umane – sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane, dal Direttore Generale, trasmessa con prot. n. 0468373 del 29 novembre 2024;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei Conti n. 1801 della riunione del 10 dicembre 2024;

CONSIDERATO che è stata data informativa alle OO.SS.;

RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. di approvare il “Disciplinare degli incarichi extra-istituzionali svolti dal personale CNR”, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
2. di dare mandato agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario all'applicazione del Disciplinare di cui al punto 1.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

Disciplinare degli incarichi extra-istituzionali svolti dal personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Sommario

1. Finalità e ambito di applicazione
2. Adempimenti dei/delle dipendenti
 - 2.1 Personale neoassunto
3. Incompatibilità e limiti al conferimento di incarichi
4. Adempimenti dei Direttori/Dirigenti/Responsabili di Struttura
5. Adempimenti dell'Amministrazione
6. Attività soggette a mera comunicazione per tutti i/le dipendenti
7. Partecipazione a commissioni esaminatrici per l'accesso a un pubblico impiego per tutti i/le dipendenti
 - 7.1 Incarichi di docenza presso la Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica con sede presso gli Archivi di Stato del Ministero della Cultura
8. Attività soggette a mera comunicazione per il personale dei livelli I – III destinatario delle disposizioni di cui all'art. 58, comma 4, CCNL DPR del 21.02.2002
9. Attività soggette ad autorizzazione per il personale dipendente
10. Incarichi conferiti ai Dirigenti amministrativi di livello generale e non generale, ai Direttori di Dipartimento e di Istituto
 - 10.1 Incarichi conferiti ai Responsabili delle Unità
 - 10.2 Incarichi conferiti al Direttore Generale
 - 10.3 Incarichi derivanti da nomine governative e/o ministeriali di rilevanza nazionale ed internazionale
11. Applicazione del regime autorizzatorio al personale in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o aspettativa e spin-off
12. Incarichi extra-istituzionali per lavoro sportivo, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 28/02/2021, n. 36 come modificato dal D.Lgs. n. 120/2023 e dal D.L. n. 71/2024
13. Compensi e relativi adempimenti
14. Inadempimenti, responsabilità e sanzioni
15. Respingimento, rinuncia e revoca
16. Verifiche
17. Disposizioni finali

1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare detta i criteri e le procedure di comunicazione/autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali che abbiano carattere di occasionalità e temporaneità e che siano attività non comprese nei compiti e doveri di ufficio da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del CNR.

2. Adempimenti dei/delle dipendenti

1. I/le dipendenti non possono svolgere incarichi che non siano stati preventivamente comunicati e/o autorizzati.

2. Gli incarichi soggetti ad obbligo di autorizzazione devono essere valutati e autorizzati dal Direttore/Dirigente/Responsabile di Struttura.

La richiesta di autorizzazione e/o comunicazione deve essere presentata preventivamente allo svolgimento dell'attività al fine di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e/o di incompatibilità, almeno 10 giorni prima della data di avvio delle attività previste dall'incarico, tramite inserimento sulla piattaforma informatica predisposta dall'Amministrazione.

Per le attività indicate nel paragrafo 6 del presente Disciplinare, la richiesta può essere presentata almeno 3 giorni prima della data di avvio delle attività previste dall'incarico.

3. Tutte le comunicazioni/ricieste di autorizzazioni sono rese a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, pertanto, non è consentito inserire dati difformi rispetto a quelli indicati nell'atto di conferimento dell'incarico, per non incorrere in dichiarazioni mendaci.

4. Il/la dipendente è tenuto/a, fatte salve le ipotesi derogatorie espressamente previste dalla legge, a svolgere la sua attività al di fuori dell'orario di lavoro utilizzando le tipologie di assenza o permessi previsti dalla normativa anche contrattuale vigente.

5. Una volta ricevuto il pagamento del compenso per l'incarico extra-istituzionale il/la dipendente è tenuto/a ad aggiornare la comunicazione/autorizzazione sulla piattaforma informatica alla voce "Incarichi extra-istituzionali".

6. Il cumulo tra la retribuzione annua lorda del soggetto interessato e l'importo complessivo annuo lordo dei compensi corrisposti dalla Pubblica Amministrazione derivanti dal conferimento degli incarichi extra-istituzionali sarà soggetto a verifica sul superamento del limite sulle retribuzioni fissato dalla normativa vigente tramite

specifica procedura presente sulla piattaforma informatica alla voce “Limiti retributivi” che deve essere compilata annualmente dal/dalla dipendente entro i termini indicati con specifiche circolari.

2.1 Personale neoassunto

1. Il personale neoassunto, qualora abbia in corso di svolgimento incarichi extra-istituzionali presso altre amministrazioni pubbliche o presso soggetti privati, dovrà provvedere ad effettuare la richiesta di autorizzazione/comunicazione sulla piattaforma informatica, tempestivamente all’atto del ricevimento delle credenziali personali per l’accesso al sistema, avendo cura di indicare la data effettiva di inizio incarico.

3. Incompatibilità e limiti al conferimento di incarichi

1. Il personale dipendente del CNR, in quanto dipendente pubblico, è obbligato al rispetto del vincolo di esclusività del rapporto di lavoro e gli è preclusa qualsiasi attività non conciliabile con l’osservanza dei propri doveri di ufficio e con l’immagine e il prestigio dell’Ente.

2. Sono preclusi a tutti i/le dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro:

a) gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal/dalla dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del/della dipendente, la posizione nell'ambito del CNR, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro;

b) gli incarichi che si svolgono durante l'orario di lavoro o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il/la dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego;

c) gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione al tetto massimo delle ore per gli incarichi extra-istituzionali autorizzabili durante l'anno solare come fissato nel presente Disciplinare;

d) gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà del CNR e di cui il/la dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si

svolgono nei locali della Struttura di appartenenza, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dal CNR;

e) gli incarichi a favore dei/delle dipendenti iscritti/e ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe espressamente autorizzate dalla legge;

f) comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza di eventuali deroghe espressamente previste dalla legge;

g) tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico sia in termini concreti e attuali, sia in termini potenziali, o che comunque possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al/alla dipendente. Per una ulteriore specificazione delle fattispecie di conflitto si rinvia al paragrafo 4 punto 2).

h) gli incarichi che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUPI, prevedano lo svolgimento di attività industriali, artigianali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c., ovvero in qualità di socio unico di una s.r.l., di società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time. Il divieto non riguarda l'esercizio dell'attività agricola quando la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, l'impegno risulti modesto, non abituale o continuato.

i) in generale, l'esercizio di attività prive delle caratteristiche della saltuarietà e occasionalità.

3. E' precluso lo svolgimento di incarichi durante il congedo di maternità, il congedo parentale, il congedo per malattia del figlio (D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), il congedo biennale per assistenza a soggetto con handicap, i permessi di cui all'art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, le assenze per malattia e/o infortunio e l'assenza per interdizione anticipata per gravidanza a rischio.

4. È altresì precluso a tutto il personale, anche in regime di lavoro a tempo parziale, l'iscrizione all'albo e l'esercizio della professione forense non nell'interesse dell'Ente, salvo quanto disposto dall'art. 19 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 "*Eccezioni alle norme sulla incompatibilità*", che riconosce la compatibilità dell'esercizio della

professione di avvocato con la ricerca in materie giuridiche nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

5. Il personale dipendente del CNR con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% non può svolgere in nessun caso, in quanto incompatibili con lo *status* di pubblico dipendente, le seguenti attività:

a) attività svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c. e dell'art. 1 D. Lgs. 99/2004, comprese le attività artigianali;

b) attività professionali e consulenze esterne esercitate con carattere di abitudine, sistematicità e continuità;

c) impieghi, sia alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato sia alle dipendenze di privati, salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

d) espletamento di cariche nei Consigli di amministrazione o in altri organi amministrativi o nei collegi sindacali o organi di controllo in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, salvo che si tratti di cariche per le quali la nomina, la designazione o comunque l'individuazione sia riservata al CNR per legge o che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'Ente, come risultante da provvedimenti formali dei competenti Organi del CNR stesso;

e) qualità di socio con responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, salvo quanto disposto in materia di part-time e aspettative;

f) incarichi di tipo autonomo o subordinato che interferiscono con le esigenze di servizio e che pregiudicano l'imparzialità ed il buon andamento delle ordinarie funzioni d'ufficio.

6. La disciplina in tema di incompatibilità si applica anche alle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro quali i periodi di aspettativa non retribuita e i casi di sospensione cautelare dal servizio.

7. L'iscrizione ad albi professionali non è causa d'incompatibilità con la qualità di dipendente CNR con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro, pur restando ferma la limitazione derivante dall'esclusività della prestazione in favore del CNR che il rapporto d'impiego comporta. Rimane fermo quanto indicato al punto 4 del presente paragrafo.

8. Il/la dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente al CNR la propria iscrizione a un qualsiasi albo professionale.

4. Adempimenti dei Direttori/Dirigenti/Responsabili di Struttura

1. Il Direttore/Dirigente/Responsabile di Struttura del CNR è tenuto a valutare/autorizzare le richieste inserite dal/dalla dipendente sulla piattaforma informatica e a verificare, tra l'altro, l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse sulla base della dichiarazione resa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Costituzione Italiana) e di esclusività del servizio per l'Amministrazione (art. 98 Costituzione Italiana), oltretutto, ai sensi dell'art. 6 *bis*, L. 241/1990.

2. Si considerano, a titolo esemplificativo, produttive di conflitto di interessi, e quindi vietate, le seguenti attività:

a) incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del/della dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;

b) incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi, concessioni o appalti, per il CNR, relativamente a quei/quelle dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore/concessionario/appaltatore;

c) incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con il CNR, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del/della dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

d) incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alla Struttura di appartenenza;

e) incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del/della dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

f) incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine del CNR, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il/la dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;

g) incarichi e attività per i quali l'incompatibilità e/o l'inconferibilità è prevista dal D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge vigenti;

h) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso, con l'Amministrazione, contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l'attribuzione di autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, o altri atti di consenso da parte dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 53, comma 1, TUIP;

i) in generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al/alla dipendente.

3. La valutazione circa la situazione di conflitto di interessi svolta dal Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura CNR, deve tener conto della qualifica, del ruolo e/o della posizione professionale del/della dipendente, delle competenze della Struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, delle funzioni attribuite o svolte negli ultimi 3 anni.

La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

4. Il Direttore/Dirigente/Responsabile di Struttura nella fase di valutazione/autorizzazione delle richieste inserite dal/dalla dipendente sulla piattaforma informatica dovrà verificare che l'attività:

a) sia di carattere saltuario e occasionale, definita nella sua natura e nella sua durata;

b) si svolga totalmente fuori dall'orario di lavoro;

c) non interferisca e non produca conflitto d'interessi, anche potenziale, con l'attività del CNR;

d) non crei pregiudizio all'immagine del CNR;

e) non sia di pregiudizio all'adempimento dei doveri di servizio del richiedente;

f) non comporti oneri diretti o indiretti a carico del CNR.

Ove, nel suo svolgimento, l'attività comunicata e/o autorizzata comporti violazione di uno dei principi sopra citati l'incarico sarà sottoposto a revoca debitamente motivata.

5. Il Direttore/Dirigente/Responsabile di Struttura può autorizzare il superamento del limite di 160 ore per anno solare fino ad un massimo di 300 ore annue, tenuto conto comunque della necessità di salvaguardare l'impegno lavorativo e l'integrità psicofisica del lavoratore

6. È data facoltà al Direttore Generale di poter autorizzare il superamento del limite annuo di 300 ore sulla scorta di una apposita istruttoria predisposta dal Direttore/Dirigente/Responsabile di Struttura con la quale si evidenzia che lo sfioramento del limite orario ordinariamente previsto non comporta nocimento alle attività istituzionali della struttura di afferenza e che sia salvaguardata l'integrità psicofisica del personale.

7. Ogni Direttore/Dirigente/Responsabile di Struttura, al fine di ottemperare alle attività di propria competenza, avrà a disposizione, a seconda della tipologia di attività, i termini indicati al paragrafo 2, punto 2 e al paragrafo 8, punto 3 del presente Disciplinare.

5. Adempimenti dell'Amministrazione

1. Al termine dell'iter comunicativo/autorizzativo di cui al precedente paragrafo, l'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale emana una nota finale relativa all'incarico extra-istituzionale valutato/autorizzato dal Direttore/Dirigente/Responsabile.

2. L'Amministrazione, dopo la valutazione/autorizzazione ai propri dipendenti degli incarichi extra-istituzionali, anche a titolo gratuito, comunica periodicamente, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi valutati o autorizzati ai/alle dipendenti stessi/e.

3. Il CNR pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito istituzionale i dati relativi agli incarichi extra-istituzionali dei propri dipendenti, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, nella sezione Amministrazione trasparente.

6. Attività soggette a mera comunicazione per tutti i/le dipendenti

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 gli incarichi extra-istituzionali, remunerati o non remunerati, di seguito indicati, conferiti a tutti/e i/le dipendenti, sono soggetti a mera comunicazione e rientrano nei limiti orari indicati al paragrafo 4, punti 5 e 6:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il/la dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai/alle dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) attività di formazione diretta ai/alle dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. Partecipazione a commissioni esaminatrici per l'accesso a un pubblico impiego da parte di tutti i/le dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della Legge n. 56 del 2019, gli incarichi di presidente, di membri e di segretario/a delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, conferiti a tutti/e i/le dipendenti, indetti da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti.

Fermo restando l'obbligo di comunicazione, i suddetti incarichi si considerano svolti durante l'orario di lavoro e non sono computati nelle 160 ore annue solari.

2. Il Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura potrà esprimere eventuale diniego, debitamente motivato, allo svolgimento dell'incarico tenuto conto della numerosità degli incarichi ricevuti come componenti delle commissioni e delle esigenze organizzativo funzionali della Struttura.

7.1 Incarichi di docenza presso la Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica con sede presso gli Archivi di Stato del Ministero della Cultura

1. Ai sensi del D.M. n. 241 dell'01.10.2021 "*Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'art. 9, commi 3 e 4, del D.Lvo 20.10.98 n. 368*", il personale di pubbliche amministrazioni che svolge incarichi di docenza da svolgersi presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica con sede presso gli Archivi di Stato del Ministero della Cultura è considerato in servizio durante l'orario di insegnamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione, i suddetti incarichi si considerano, pertanto, svolti durante l'orario di lavoro e, quindi, non computati nel limite delle 160 ore annue.

8. Attività soggette a mera comunicazione per il personale dei livelli I – III destinatario delle disposizioni di cui all'art. 58, comma 4, CCNL EPR del 21.02.2002

1. Ai sensi dell'art. 58, comma 4, del CCNL 1998-2001, i ricercatori e tecnologi del CNR possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all'orario di lavoro, in attività destinate ad arricchimento professionale, quali:

- a) ricerca libera utilizzando le strutture dell'Ente;
- b) attività di docenza;
- c) organizzazione di seminari e convegni;
- d) collaborazioni professionali;
- e) perizie giudiziarie.

2. I casi sopraindicati sono tassativi ed essi devono avere attinenza con l'arricchimento professionale del/della dipendente, rientrare nel campo di attività di ricerca o tecnologico del ricercatore/tecnologo e, in ogni caso, devono essere ricompresi nel limite di un monte ore individuale pari a 160 annue.

3. Nei suddetti casi in luogo della specifica autorizzazione è dovuta al CNR solo una preventiva comunicazione con presa d'atto da parte del Direttore/Dirigente/Responsabile da rendersi attraverso la piattaforma informatica almeno 1 giorno prima della data di avvio delle attività previste dall'incarico.

4. Anche gli incarichi extra-istituzionali relativi alla valutazione di progetti e alle consulenze tecniche d'ufficio CTU sono soggetti a comunicazione e possono essere inseriti sulla piattaforma informatica fino al giorno precedente l'inizio dell'attività oggetto dell'incarico.

5. Al di fuori delle attività sopra elencate e, comunque, raggiunto il limite delle 160 ore, troverà applicazione il regime autorizzatorio e la relativa procedura di cui al presente Disciplinare per la generalità del personale dipendente del CNR.

6. In ogni caso le attività oggetto della preventiva comunicazione resa ai sensi del presente paragrafo, non potranno entrare in contrasto con le attività istituzionali del CNR e dovranno essere svolte in aggiunta all'orario di lavoro dovuto di 36 ore medie settimanali nel quadrimestre.

7. Le attività oggetto di arricchimento professionale per le quali sia necessario l'utilizzo di strutture, apparecchiature e materiali del CNR, e dalle quali derivi un costo aggiuntivo per il CNR stesso, necessiteranno della preventiva autorizzazione alla fruizione dei beni, apparecchiature e materiali in questione, rilasciata dal Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura, il quale potrà valutare di porre a

carico del/della dipendente il rimborso parziale o totale dei soli costi sostenuti dal CNR, come indicato nel successivo paragrafo 9 punto 2).

9. Attività soggette ad autorizzazione per il personale dipendente

1. Gli incarichi extra-istituzionali soggetti a preventiva autorizzazione, da inserire sulla piattaforma informatica almeno 10 giorni prima della data di avvio delle attività previste dall'incarico, sono i seguenti:

- a) Gli incarichi extra-istituzionali riferiti ai Livelli IV – VIII, eccetto quelli previsti al paragrafo 6;
- b) Tutti gli incarichi che non costituiscano un arricchimento professionale dei livelli I-III, anche entro il limite delle 160 ore;
- c) Gli incarichi, di arricchimento professionale, comunicati dal personale dei livelli I – III che superino la soglia delle 160 ore annue fino ad un massimo di 300 ore annue;
- d) Tutti gli incarichi per i quali è proposto l'utilizzo delle strutture dell'Ente dai quali derivi anche un costo aggiuntivo per il loro utilizzo, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 8, punto 1 lettera a) del presente Disciplinare.

2. I Direttori/Dirigenti/Responsabili di Struttura potranno valutare, autonomamente, alla luce di precisi elementi oggettivi (quali ad esempio il prestigio della prestazione, le ricadute scientifiche per l'Ente oppure l'irrilevanza dei costi aggiuntivi in rapporto all'onerosità delle attività di accertamento) se richiedere, o meno, il rimborso dei soli costi sostenuti dall'Ente anche entro il limite delle 160 ore annue.

3. Gli incarichi extra-istituzionali relativi alla valutazione di progetti, alle consulenze tecniche d'ufficio CTU, alla partecipazione di commissioni di concorso presso altre Pubbliche Amministrazioni, soggetti ad autorizzazione, possono essere inseriti sulla piattaforma SIPER CNR fino al giorno prima dell'inizio dell'attività oggetto dell'incarico.

10. Incarichi conferiti ai Dirigenti amministrativi di livello generale e non generale, ai Direttori di Dipartimento e di Istituto

1. Gli incarichi extra-istituzionali conferiti ai Dirigenti amministrativi di livello generale e non generale, ai Direttori di Dipartimento e di Istituto sono soggetti all'autorizzazione da parte del Presidente fino alla soglia delle 160 ore annue. Oltre tale soglia, fino a un massimo di 300 ore, saranno sottoposti all'autorizzazione del

Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei compiti derivanti dalla carica ricoperta.

10.1. Incarichi conferiti ai Responsabili delle Unità

1. Gli incarichi dei Responsabili delle Unità, fino ad un massimo di 160 ore annue, devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore Generale o dal Direttore Centrale, in base all'afferenza della Struttura. Oltre tale soglia, fino a un massimo di 300 ore, saranno sottoposti all'autorizzazione del Direttore Generale, tenuto conto dei compiti derivanti dalla carica ricoperta.

10.2. Incarichi conferiti al Direttore Generale

1. Gli incarichi conferiti al Direttore Generale sono soggetti all'autorizzazione da parte del Presidente del CNR fino alla soglia delle 160 ore annue. Oltre tale soglia, fino a un massimo di 300 ore, saranno autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei compiti derivanti dalla carica ricoperta.

10.3. Incarichi derivanti da nomine governative e/o ministeriali di rilevanza nazionale ed internazionale

1. Gli incarichi derivanti da nomine governative e/o ministeriali di rilevanza nazionale ed internazionale, conferiti a tutte/i dipendenti CNR con specifiche e documentate conoscenze ed esperienze scientifiche di settore, saranno soggetti ad autorizzazione da parte del Direttore Generale - acquisito il parere del Dirigente/Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza - a fronte di relativa istruttoria. Qualora autorizzati suddetti incarichi, non saranno computati sul monte ore delle 160 ore annue solari.

11. Applicazione del regime autorizzatorio al personale in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o aspettativa e spin-off

1. Il personale del CNR che presta servizio presso altra amministrazione pubblica in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o aspettativa retribuita, è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nonché di quelle dell'amministrazione ove svolge temporaneamente la propria prestazione lavorativa.

La comunicazione/autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni.

2. Il personale in aspettativa può svolgere qualunque tipo di attività extra-istituzionale che non sia in conflitto di interessi con l'attività di servizio presso il CNR e che non contrasti con gli interessi generali dell'Amministrazione.

Il/la dipendente in aspettativa per motivi personali è tenuto comunque a comunicare al CNR l'attività extra-istituzionale durante tale periodo.

3. Il personale CNR che percepisce compensi dalla società spin-off è soggetto agli adempimenti connessi all'art. 53 del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii. ed al Regolamento in materia di costituzione e di partecipazione del CNR alle imprese spin-off. In particolare, il/la dipendente interessato deve:

- chiedere un'aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia pari al 100% della propria prestazione lavorativa;
- essere in regime di part-time, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia compresa tra il 30% e il 100% della prestazione di lavorativa a tempo pieno con proporzionale riduzione della prestazione salariale;
- chiedere l'autorizzazione, tramite la piattaforma informatica Sezione "incarichi extra-istituzionali", alla partecipazione dell'impresa spin-off, qualora l'impegno non superi il 30% della propria capacità lavorativa.

12. Incarichi extra-istituzionali per lavoro sportivo, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 28/02/2021, n. 36 come modificato dal D.Lgs. n. 120/2023 e dal D.L. n. 71/2024

1. Gli incarichi sportivi conferiti ai/alle dipendenti dell'Ente necessitano del rilascio della preventiva autorizzazione secondo le disposizioni del presente Disciplinare, se remunerati per l'attività sportiva con un corrispettivo superiore a 5.000 euro annui.

2. E' sufficiente la mera comunicazione preventiva all'Ente qualora il compenso annuo sia fino a 5.000 euro oppure la prestazione sia resa liberalmente a titolo di volontariato

13. Compensi e relativi adempimenti

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi retribuiti, i soggetti pubblici o privati che hanno conferito l'incarico sono obbligati a comunicare al CNR l'ammontare dei compensi erogati ai/alle dipendenti del CNR. Rimane in capo al/alla dipendente interessato il compito di comunicare i compensi attraverso la piattaforma informatica alla voce "Registra compensi" all'interno della comunicazione già validata/autorizzata, come indicato al paragrafo 2.

Anche coloro che sono in posizione di comando o aspettativa hanno il compito di comunicare i compensi con la stessa modalità.

2. L'art. 61 c. 9 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 dispone che il 50 per cento del compenso spettante al/alla dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al/alla dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

14. Inadempimenti, responsabilità e sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente regolamentazione si procederà come di seguito dettagliato:

a) Ai sensi dell'art. 53, c. 7 e 7bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il/la dipendente che ha percepito un compenso indebito perché non autorizzato allo svolgimento dell'incarico correlato, è tenuto, qualora non abbia già provveduto l'ente erogante, al versamento della cifra corrisposta nel conto del CNR, che lo destinerà al fondo produttività. L'inadempimento costituisce per il/la dipendente ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Nel caso in cui il/la dipendente non provveda al versamento, l'Amministrazione procederà al recupero nelle forme di legge consentite.

In caso di violazione del tassativo divieto all'espletamento di incarichi non preventivamente comunicati/autorizzati, la responsabilità sarà valutata dalla Struttura competente in materia.

b) Ai sensi dell'art. 53, c. 15, del D.L. 165/2001 e s.m.i., qualora il CNR ometta gli adempimenti di comunicazione al DFP e/o alle altre P.A. degli incarichi conferiti e dei compensi erogati non potrà conferire nuovi incarichi fino a quando non adempia in tal senso.

c) Ai sensi dell'art. 1, c. 61, della L. 662/1996 e s.m.i., lo svolgimento di attività, senza la dovuta comunicazione/autorizzazione o a fronte di comunicazioni risultate non veritiere - anche a seguito di eventuali accertamenti ispettivi da parte del CNR - costituisce giusta causa di recesso.

2. In aggiunta alle fattispecie sopra elencate, con riferimento al personale dirigenziale si specifica che:

a) Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 39/2013 e s.m.i., gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013 stesso e i relativi contratti sono nulli.

b) Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 39/2013 e s.m.i., i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

c) Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine del CNR ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. La responsabilità dirigenziale non si applica se il dirigente può dimostrare che l'inadempimento è stato causato da circostanze a lui non imputabili.

3. Per quanto non espressamente richiamato nei commi precedenti, si rinvia alla normativa vigente in materia.

15. Respingimento, rinuncia e revoca

1. La comunicazione/richiesta di autorizzazione può essere motivatamente respinta o revocata, sia da parte del proprio Direttore/Dirigente/Responsabile di struttura che dall'Ufficio competente, nei casi in cui lo svolgimento dell'incarico risulti causa di disfunzioni all'attività di servizio presso la Struttura di afferenza, comportamenti violazione degli obblighi orari, in caso di sopravvenuto conflitto di interesse, anche potenziale, o in caso di incompatibilità.

2. Nel caso in cui, dopo la valutazione/autorizzazione, sopravvengano mutamenti relativi all'espletamento dell'incarico, il/la dipendente può rinunciare all'incarico.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza di incompatibilità o di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale, per incarichi già autorizzati, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

16. Verifiche

1. La verifica dell'osservanza delle disposizioni relative al regime di incompatibilità è svolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica che può avvalersi, d'intesa con le Amministrazioni interessate e/o con il Ministero delle Finanze ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di Finanza.

17. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente.

2. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Disciplinare e la normativa vigente, viene applicata quest'ultima.

3. Il presente Disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito dell'Ente e annulla e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.

4. Gli incarichi in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del presente Disciplinare s'intendono autorizzati se compatibili con le disposizioni precedentemente in vigore e purché non siano intervenute situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.